

# STUDIO AVVOCATO RADICE

AVV. COSTANZA RADICE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

e-mail: [studioradice@alice.it](mailto:studioradice@alice.it)  
pec: [avvcostanzaradice@puntopec.it](mailto:avvcostanzaradice@puntopec.it)  
[www.studioavvocatoradice.it](http://www.studioavvocatoradice.it)

---

CORSO G. MAMELI, 187 I-28921 VERBANIA INTRA (VB) TEL./FAX +39 0323 407009

## BONIFICO TRA CONIUGI TASSABILE COME DONAZIONE INDIRETTA

Una recente Cassazione Tributaria decide che il bonifico bancario effettuato da un coniuge in favore dell'altro costituisce donazione indiretta integrando un arricchimento senza corrispettivo, ovvero una liberalità indiretta o atipica (mancando il rogito notarile formale). Di conseguenza lo spostamento di ricchezza viene tassato con l'imposta sulle successioni e donazioni.

Il principio ovviamente potrebbe trovare applicazione anche a bonifici effettuati tra genitori e figli o tra fratelli, ed addirittura tra persone non legate da alcun vincolo di parentela.

Nel caso esaminato dalla Cassazione il faro dell'Agenzia delle Entrate sul bonifico in questione si era acceso per un controllo sui redditi della moglie.

Era stato così rilevato che il trasferimento di denaro era avvenuto da un conto intestato ad una Fiduciaria riferibile al marito ad un conto intestato a una Fiduciaria ma riferibile alla moglie.

La somma era rimasta nella disponibilità della consorte per meno di 24 ore, essendo poi stata girata ad una società della quale costei non era neppure socia, mentre era socio il marito, nei confronti del quale la società contabilizzava un debito come "finanziamento soci".

La Corte ha concluso che sussiste certamente l'intenzione condivisa delle parti di attuare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con correlativo depauperamento del disponente, e che la moglie ha comunque ottenuto la piena disponibilità giuridica della "provvista", ancorché per un tempo molto limitato e per soddisfare esigenze del disponente, sicché il trasferimento del denaro diviene fiscalmente rilevante e soggetto a tassazione quale liberalità indiretta.

Dalla sentenza emerge come in giudizio il contribuente non abbia prodotto, verosimilmente perché mancante, alcuna documentazione né con riferimento all'accordo tra i coniugi in ordine al passaggio del denaro né tantomeno con riferimento alla corretta deliberazione dell'operazione societaria di finanziamento soci.

*Cassazione Civile, Sez. Trib. Ordinanza n.27665 del 3 dicembre 2020*

Verbania, 15 gennaio 2021

Avv. Costanza Radice